

L.R. 30 dicembre 2019, n. 43.

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale.

(B.U.R. Marche 31 dicembre 2019, n. 106 - Rettifica nel BUR n. 8 del 23 gennaio 2020).)

Art. 1 Modifiche alla l.r. 34/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) le parole: *" , anche in variante al PRG, sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 e dall'articolo 26 della presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15; negli altri casi sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 26"*.

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 le parole: *"sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale"* sono sostituite dalle parole: *"sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale"*.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 34/1992 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. In attuazione del comma 1 bis dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ai fini dell'univoca applicazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1444/1968 i Comuni, ove non previsto dal piano regolatore vigente, definiscono, con apposito atto da assumere con le modalità dell'articolo 26, l'altezza massima dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B), anche se altrimenti denominata.

6 ter. L'altezza massima degli edifici stabilita dai Comuni ai sensi del comma 6 bis è determinata in coerenza con l'altezza massima prevalente degli edifici preesistenti e circostanti, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e igienico-sanitarie esistenti in tali zone omogenee, o in loro parti perimetrate per tale finalità dall'atto assunto ai sensi del comma 6 bis."

4. Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 34/1992 dopo le parole: *"strumenti urbanistici generali comunali"* sono aggiunte le seguenti: *"che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'articolo 15"*.

5. L'atto indicato al comma 6 bis dell'articolo 21 della l.r. 34/1992, così come aggiunto dal comma 3, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 4 Disposizioni in materia di attività estrattive

1. Nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) vigente e fino alla entrata in vigore del nuovo P.R.A.E., in deroga alla programmazione prevista dai P.P.A.E. (Programmi Provinciali delle Attività Estrattive) per i soli materiali di difficile reperibilità, come previsti dallo stesso P.R.A.E., è consentito l'ampliamento dei progetti di coltivazione già autorizzati a norma della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) insistenti sui siti ubicati entro i poli e bacini estrattivi già individuati dai vigenti strumenti di pianificazione generali e di programmazione di settore entro la data di definitiva entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

2. L'ampliamento di cui al comma 1, quale variante sostanziale al progetto autorizzato, è soggetto al procedimento previsto all'articolo 13 della l.r. 71/1997. Tale ampliamento è consentito fino alla consistenza volumetrica del 30 per cento dei volumi complessivi di escavazione autorizzati e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 60 per cento del volume di scavo originariamente autorizzato.

3. L'ampliamento di cui al comma 1 è subordinato alla accertata regolarità del pagamento dei contributi di cui alla l.r. 71/1997 da parte dei soggetti proponenti, nonché alla disponibilità da parte dei medesimi di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti.

4. I quantitativi autorizzati ai sensi dell'ampliamento di cui al comma 1 sono scomputati da quelli individuati dall'aggiornamento del P.R.A.E. e dal recepimento del medesimo negli strumenti di programmazione provinciali.

5. Ai progetti di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive").

Art. 12 Modifica alla l.r. 17/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia) è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato rispetto dell'altezza, anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo medesimo, anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001."

Art. 13 Modifica alla l.r. 19/2015

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il seguente:

"5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni."